

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1977

relativa alla nomina dei membri della Corte dei conti

(77/656/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 22,

visto il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il trattato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 prevede tra l'altro l'istituzione di una Corte dei conti composta di nove membri nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni, ma che nel caso delle prime nomine quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevano un mandato limitato di quattro anni;

considerando che il trattato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 è entrato in vigore il 1° giugno 1977 ed è pertanto necessario nominare i primi membri della Corte dei conti,

DÉCIDE :

Articolo 1

Sono nominate membri della Corte dei conti le seguenti persone :

sigg. Aldo Angioi,
Paul Gaudy,
Arne K. Johansen,
Albert Leicht,
Pierre Lelong,
Marcel Mart,
A.J. Middelhoek,
Michael N. Murphy,
Norman (Charles) Price, KCB.

Articolo 2

Immediatamente dopo che i membri della Corte dei conti hanno assunto l'impegno solenne di rispettare gli obblighi derivanti dalla loro carica, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, dei quattro membri il cui mandato è limitato a quattro anni.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il 18 ottobre 1977.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ Parere emesso il 12 ottobre 1977, non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.